

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2038 del 27/04/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DAL CAMPO POZZI SAN VITALE AD USO CONSUMO UMANO ED INDUSTRIALE IN COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO). DITTA: ATERSIR. PRATICA: DG19A0006.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2107 del 27/04/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette APRILE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni e la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020 e la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO:

- della concessione, rilasciata dal Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna, con decreto n. 33429 in data 23/12/1970 all'AMGA, di derivazione da acque sotterranee ad uso potabile mediante un pozzo in località San Vitale nel Comune di Calderara di Reno (BO) per una portata massima di 80 l/s e con validità trentennale;
- della domanda di variante della concessione di derivazione assentita con decreto n. 33429 del 23/12/1970, presentata da SEABO S.p.A., ex AMGA, in data 28/01/1997, con cui si chiedeva di poter derivare acqua sotterranea da una pluralità di pozzi con portata massima di 1.050 l/s e media di 600 l/s;
- della domanda di rinnovo della concessione originaria, presentata da SEABO S.p.A., in data 31/05/2000, con si chiedeva di proseguire il prelievo con le stesse modalità indicate nella domanda di variante della concessione del 28/01/1997, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 152/99, in attesa dell'atto di concessione da parte della Pubblica Amministrazione;*
- della richiesta di modifica della portata indicata nella domanda di variante della concessione del 28/01/1997, da parte del gestore HERA S.p.A, ex SEABO S.p.A., per conto di ATO 5 - Bologna, in data 26/02/2004, nella nuova misura di portata massima di 900 l/s e media di 500 l/s;
- della domanda di attivazione del procedimento unico di VIA presentata in data 11/10/2019, all'interno del quale, a seguito di richiesta di completezza, ATERSIR ha richiesto il rinnovo con variante sostanziale della concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso consumo umano dal campo pozzi di "San Vitale" localizzato nel Comune di Calderara di Reno, ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica DG19A0006);

- che secondo la l.r. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” per le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato già esercitate dalle Autorità d’Ambito è costituita Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), che subentra nei rapporti attivi e passivi delle soppresse Agenzie d’Ambito;
- che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con gli avvisi pubblicati sul BURERT n. 36 del 19/02/2020;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi all’istanza di concessione di acque sotterranee:

- i pozzi interessati alla valutazione sono 14 di cui 11 esistenti, 1 da sostituire, 1 in progetto e 1 tombato, localizzati nel Comune di Calderara di Reno (BO), in località San Vitale, su terreno nelle disponibilità del richiedente censito al fg. n. 49 mapp. n. 96;
- portata massima di prelievo pari a 900 l/s e portata media di prelievo pari a 500 l/s;
- volume massimo prelevabile pari a 15.700.000 mc/anno;
- destinazione della risorsa ad uso consumo umano e industriale per l’alimentazione del sistema acquedottistico Bolognese, definito Sistema Primario;

DATO ATTO che la destinazione d’uso della risorsa è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano e uso industriale;

PRESO ATTO che nell’ambito dell’istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del procedimento autorizzatorio unico regionale del 01/04/2021) sono state effettuate le valutazioni tecniche e sono stati coinvolti per l’acquisizione dei pareri i seguenti enti interessati alla concessione di derivazione d’acqua pubblica: la Città Metropolitana di Bologna,

l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (STRAAAF) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Bologna;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle seguenti condizioni, in aderenza alle risultanze del verbale di PAUR:

- prelievo da effettuarsi mediante 12 pozzi, di cui 11 esistenti e 1 da perforare;
- portata massima prelevabile pari a 900 l/s;
- portata media prelevabile pari a 500 l/s;
- volume massimo derivabile pari a 15.700.000 mc/anno;
- volume massimo complessivamente prelevabile dalle prese a servizio del Sistema Primario di Bologna (campi pozzi Borgo Panigale, Fossolo, Tiro a Segno, Mirandola, San Vitale e derivazione superficiale Reno-Setta) pari a 97.900.000 mc/anno;
- canone da corrispondere così suddiviso: per l'uso potabile corrispondente a 900 l/s e per l'uso industriale corrispondente a volume pari a 840.000 mc/anno;
- in caso di riperforazione, o in caso di manutenzione straordinaria interessante i tratti filtranti dei pozzi oggetto di concessione, è necessario intervenire mettendo in atto tutti gli accorgimenti per evitare di mettere in comunicazione i corpi idrici superiori ed inferiori;
- andrà garantita la presenza ed il regolare stato di manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione sia delle portate massime derivate dai singoli pozzi sia del volume complessivo annuo derivato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 152/06. I dati di derivazione della risorsa dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica. Entro 6 mesi dovrà essere presentato per approvazione alla Regione Emilia-Romagna Servizio STRAAAF un progetto relativo alle

modalità per la misurazione delle portate e dei volumi emunti dal campo pozzi in questione.

Nelle more dell'approvazione del progetto la misurazione e comunicazione dei dati dovrà avvenire sulla base della strumentazione attualmente presente;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021, risultando in regola con il pagamento delle annualità pregresse;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della l.r. 2/2015;

DATO ATTO che il prelievo dai pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale ai sensi dell'art. 38 del r.r. 41/2001;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla concessione cod. DG19A0006;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378, l'autorizzazione alla perforazione del pozzo 14 in sostituzione del pozzo 2 nelle modalità indicate nell'allegato disciplinare e di prescrivere la chiusura del pozzo 2 e il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 35, r.r. 41/2001, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare allegato;
2. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR) la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica DG19A0006, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante 12 pozzi, di cui 11 esistenti e 1 da perforare, con le caratteristiche descritte in disciplinare;
 - ubicazione del prelievo: comune di Calderara di Reno (BO), in località San Vitale, su terreno nelle disponibilità del richiedente censito al fg. n. 49 mapp. n. 96;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano e ad uso industriale;
 - portata massima derivabile complessivamente pari a 900 l/s, distinta per i singoli pozzi come da disciplinare allegato, e portata media di prelievo pari a 500 l/s;
 - volume d'acqua massimo derivabile pari a 15.700.000 mc/anno, di cui 14.860.000 mc/anno per uso consumo umano e 840.000 mc/anno per uso industriale;
 - volume massimo complessivamente prelevabile dalle prese a servizio del Sistema Primario di Bologna (campi pozzi Borgo Panigale, Fossolo, Tiro a Segno, Mirandola, San Vitale e derivazione superficiale Reno-Setta) pari a 97.900.000 mc/anno;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2050;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/04/2021;
 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 23.355,75 euro, dando atto che è già stato versato, di cui;
 - 19.020,05 euro per uso consumo umano corrispondenti ad una portata massima pari a 900 l/s;
 - 4.335,70 euro per uso industriale corrispondenti a 840.000 mc/anno;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di adozione della deliberazione di valutazione di impatto ambientale;
10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), c.f. 91342750378 (cod. pratica DG19A0006).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo avviene tramite 12 pozzi, di cui 11 esistenti e 1 da perforare, ubicati nel Comune di Calderara di Reno (BO), in località San Vitale, su terreno nelle disponibilità del richiedente censito al fg. n. 49 mapp. n. 96, con le seguenti caratteristiche sinteticamente riportate:

Pozzo	Profondità [m]	UTM RER X	UTM RER Y	Filtri [m]
1	468	683.022	935.548	99-426
4	471	683.193	935.712	92-419
5	480	683.156	935.612	89-430
6	430	683.121	935.512	101-368
7	410	683.210	935.481	102-367
8	475	683.287	935.565	94-424
9	467	683.323	935.666	104-375
10	430	683.422	935.629	104-373
11	480	683.385	935.529	108-430
12	375	683.293	935.448	101-246
13	335	683.085	935.752	102-295
14	270	683.045	935.653	133-248

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano e ad uso industriale. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, per alimentare il sistema acquedottistico Bolognese, definito Sistema Primario.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 900 l/s, con portata media pari a 500 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 15.700.000 mc/anno.
3. Il volume massimo complessivamente prelevabile dalle prese a servizio del Sistema Primario di Bologna (campi pozzi Borgo Panigale, Fossolo, Tiro a Segno, Mirandola, San Vitale e derivazione superficiale Reno-Setta) è pari a 97.900.000 mc/anno.
4. Il prelievo avviene dai corpi idrici sotterranei Conoide Reno-Lavino - confinato superiore, identificato con codice 0442ER-DQ2-CCS e Conoide Reno-Lavino - confinato inferiore, identificato con codice 2442-DQ2-CCI.

ARTICOLO 3 – TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO SOSTITUITO

1. Il concessionario è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 10 giorni prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Il concessionario è tenuto a rimuovere l'opera di presa esistente eseguendo le opere di tombamento e la messa in sicurezza dei luoghi entro 6 mesi dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, secondo le seguenti prescrizioni:
 - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiacca di cemento da eseguirsi con packer semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la

cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;

- eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (packer doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
- riempire la testa pozzo con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm).

3. Il concessionario obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 4 – PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

1. **Durata** – L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 12 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.
2. **Comunicazione di inizio lavori** – L'interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione.
3. **Relazione di fine lavori** – L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
 - l'esatta localizzazione della perforazione;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrate, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;

- il tipo di falda captata;
 - le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell’acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell’area di influenza della prova;
 - il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
4. Ogni variante a quanto espressamente autorizzato deve essere previamente comunicata ed autorizzata da questa Agenzia.
 5. **Comunicazioni all’ISPRA** – L’interessato è tenuto a comunicare all’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione), pena l’irrogazione di sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1–3, l. 464/1984. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito <http://www.isprambiente.gov.it>
 6. **Caratteristiche del pozzo** – L’autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente profondità di 270 m, equipaggiato con pompa della potenza di 135 kw, con parete filtrante della lunghezza di 45 m compresa tra le profondità di 133 m e 248 m dal piano di campagna. La portata nominale massima autorizzata è pari a 100 l/s.
 7. **Ubicazione** – La perforazione avrà luogo in Comune di Calderara di Reno (BO), in località San Vitale, su terreno nelle disponibilità del richiedente censito al fg. 49, mapp. 96; coordinate UTM RER: X = 683.045; Y = 935.653.
 8. **Modalità di perforazione** – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione

composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione della colonna pari a 80 metri dal piano di campagna;
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di opere idonee a preservarne il buono stato e a prevenire l'infiltrazione di acque meteoriche;
- realizzazione di un rubinetto idoneo per i campionamenti;
- inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
- copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo.

9. **Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta potranno essere scaricate :

- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, *“Scarico in rete fognaria”*;

- in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete acque superficiali*”.

10. **Estrazione dell’acqua** – L’estrazione dell’acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell’emungimento.
11. **Dispositivo di misurazione** – Si prescrive l’installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.
12. **Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l’adozione di misure idonee a depurare l’acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione, per le verifiche del caso.
13. **Controlli** – Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 5 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l’anno 2021 è pari a 23.355,75 euro, di cui 19.020,05 euro per uso consumo umano e 4.335,70 euro per uso industriale.
2. Il pagamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l’avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L’importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con

deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2050.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 7 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il

concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a garantire la presenza ed il regolare stato di manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione sia delle portate massime derivate dai singoli pozzi sia del volume complessivo annuo derivato, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 152/06. I dati di derivazione della risorsa dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica. Entro 6 mesi dovrà essere presentato per approvazione alla Regione Emilia-Romagna Servizio STRAAAF un progetto relativo alle modalità per la misurazione delle portate e dei volumi emunti dal campo pozzi in questione. Nelle more dell'approvazione del progetto la misurazione e comunicazione dei dati dovrà avvenire sulla base della strumentazione attualmente presente.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il

codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si riportano le seguenti condizioni particolari in parte derivanti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, che sono fatte proprie e costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

1. In caso di riperforazione, o in caso di manutenzione straordinaria interessante i tratti filtranti di tutti i pozzi attivi, è necessario intervenire mettendo in atto tutti gli accorgimenti per evitare di mettere in comunicazione i corpi idrici superiori ed inferiori.
2. Dovranno essere rispettate le prescrizioni ambientali di cui all'art. 5.9 del PTCP e dell'allegato 2 del PTM della Città Metropolitana di Bologna.
3. La derivazione è assentita a condizione dell'implementazione delle "misure" previste per i corpi idrici in oggetto, in particolare per il corpo idrico in stato *scarso*, finalizzate alla stima reale dei consumi, al risparmio idrico ed al miglioramento delle reti di distribuzione;
4. Ai fini di una verifica dell'efficientamento del sistema entro il 30/06/2026 ATERSIR dovrà presentare una relazione in ordine alle misure adottate per l'efficientamento della rete e degli usi previsti che possano determinare una dotazione pro capite inferiore ai 250 l/ab/g, le valutazioni conseguenti potranno determinare variazione della concessione.
5. La messa in esercizio del pozzo 14 potrà essere attivata solo successivamente all'acquisizione del giudizio di qualità e idoneità da richiedere all'Unità Operativa Igiene, Alimenti e Nutrizione Ovest dell'AUSL di Bologna, dipartimento di Sanità Pubblica.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.